



COMUNE DI LARI

(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA FORESTALE E DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/09/2004

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

TITOLO II – INTERVENTI SUL TERRITORIO

ART. 3 – ATTIVITA' LIBERE, RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE

ART. 4 – INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI (D.I.L.) O AD AUTORIZZAZIONE, RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE

TITOLO III – PROCEDURE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DI CORREDO ALL'ISTANZA

ART.7 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E PER LA SOSPENSIONE DEI TERMINI

ART. 8 – PROCEDIMENTO MEDIANTE DICHIARAZIONE

ART. 9 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 10 – VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 11 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

ART. 12 - PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI

ART. 13 - RACCORDO CON ALTRI PROCEDIMENTI

ART. 14 – SANATORIE

ART. 15 – SANZIONI

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 21 marzo 2000 n. 39 (Legge Forestale della Toscana) disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune, nel rispetto delle norme della legislazione regionale e in coerenza con il Regolamento Forestale della Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 48/R del 2003.

2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni attuata a seguito della realizzazione di opere, nonché all'esecuzione di ogni intervento costruttivo o movimento di terra, non connesso alla coltivazione agricola-forestale, che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque. Restano salvi i procedimenti edilizi connessi.

3. Il presente regolamento disciplina:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
- b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
- d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
- e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi;
- f) i diritti dovuti per l'istruttoria delle pratiche, i cui importi, in base alla tipologia degli interventi, saranno stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

4. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, gli allegati al presente regolamento potranno essere integrati e modificati o sostituiti con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, nel caso di contrasto con norme sopravvenute.

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento si applica alle parti del territorio comunale ricomprese nelle zone individuate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" nonché alle parti di territorio

coperte da boschi ed alle altre rientranti nel campo di applicazione ai sensi della normativa forestale.

TITOLO II – INTERVENTI SUL TERRITORIO

ART. 3 - ATTIVITA' LIBERE – RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE

1. La legislazione regionale ed il Regolamento Forestale individuano le tipologie di intervento non soggette ad adempimenti amministrativi in quanto rientranti nella libera iniziativa del privato.
2. I movimenti di terreno indicati nel Regolamento Forestale, possono essere liberamente eseguiti a condizione che siano rispettate le norme tecniche indicate dal Regolamento Forestale stesso.

ART. 4 – INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI O AD AUTORIZZAZIONE – RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE.

1. Le tipologie di intervento soggette a dichiarazione di inizio attività o ad autorizzazione sono quelle individuate dalla legislazione regionale e dal Regolamento Forestale, alla quale normativa si rinvia.
2. Le procedure per conseguire i suddetti titoli abilitativi sono disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO III – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E PROCEDURE

ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il procedimento ha inizio con la presentazione dell'istanza o della dichiarazione all'ufficio protocollo del Comune, dal proprietario o dal possessore del bene, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.
2. A scelta dell'interessato le domande, corredate da tutti gli allegati specificatamente previsti dal presente Regolamento all'art. 6, possono essere presentate:
 - a) mediante consegna a mano presso il competente ufficio protocollo, che apporrà un timbro di presentazione.

b) mediante trasmissione postale. In tal caso, per la decorrenza dei termini del procedimento, vale la data di ricezione della documentazione da parte del Comune.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DI CORREDO ALL'ISTANZA

1. Ai fini della Denuncia di Inizio Lavori o del rilascio dell'autorizzazione, le istanze devono essere supportate da documentazione idonea a consentire la valutazione dell'intervento proposto sotto il profilo della stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, della tutela e del corretto uso delle aree soggette a vincolo.

2. A tal fine è obbligatorio depositare a corredo dell'istanza la seguente documentazione :

a) per la D.I.L.:

- modello predisposto dall'Amministrazione Comunale (Allegato A) di dichiarazione di inizio attività debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato (Il modello "Allegato A" fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento)

- attestato di versamento dei diritti dovuti per l'istruttoria della pratica

- documentazione tecnico grafica redatta da professionista abilitato consistente in:

- planimetria in scala 1:2000 con individuazione dell'area d'intervento
- elaborati grafici in scala adeguata ad illustrare gli interventi da eseguire
- relazione tecnica e descrittiva dell'intervento
- documentazione fotografica
- indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche adeguate all'intervento previsto ai sensi degli articoli 74 e 75 del Regolamento forestale.

b) per il rilascio dell'Autorizzazione:

- modello predisposto dall'Amministrazione comunale (Allegato B) di domanda di autorizzazione, debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato (Il modello "Allegato B" fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento)

- attestato di versamento dei diritti dovuti per l'istruttoria della pratica

- documentazione tecnico grafica redatta da professionista abilitato, consistente in:

- planimetria 1:2000 con individuazione dell'area d'intervento
- elaborati grafici in scala adeguata ad illustrare gli interventi da eseguire
- relazione tecnica e descrittiva dell'intervento
- documentazione fotografica
- indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche adeguate all'intervento previsto ai sensi degli articoli 74 e 75 del Regolamento forestale.

3. Una volta presentata l'istanza il Responsabile del Servizio Tecnico nomina ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ii. il Responsabile del Procedimento e lo comunica all'interessato.

ART. 7 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DOCUMENTALE INTEGRATIVA E PER LA SOSPENSIONE DEI TERMINI.

1. Qualora la dichiarazione o l'istanza di autorizzazione non siano corredate da tutta la documentazione prevista dal presente regolamento, il Responsabile del procedimento o un suo delegato - entro 20 giorni per le D.I.L. ed entro 30 giorni per le autorizzazioni - provvede a richiedere all'interessato le necessarie integrazioni da produrre entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il responsabile del procedimento – nel rispetto dei termini sopra indicati - ha, altresì, la facoltà di richiedere documentazione diversa ed ulteriore rispetto a quella prevista dal presente regolamento, qualora risulti necessaria per una più accurata valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione.

3. La richiesta di integrazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo interrompe, per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

4. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di integrazione, l'interessato non presenti la documentazione richiesta, o la stessa risulti incompleta, fatta salva la richiesta di proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà dell'interessato, il Responsabile del Servizio disporrà l'archiviazione della pratica dandone comunicazione all'interessato.

5. L'esame delle pratiche risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione.

ART. 8 PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI.

1. La dichiarazione è presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento o un suo delegato trasmette la dichiarazione al tecnico istruttore.

3. Entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione il tecnico istruttore, qualora verifici che gli interventi previsti nella dichiarazione non sono conformi a quanto stabilito dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale lo riferisce al responsabile del procedimento. In tal caso il

Responsabile del Servizio diffida l'interessato dal dare corso agli interventi previsti nella dichiarazione.

4. L'interessato ha facoltà di presentare una nuova dichiarazione o rendere idonea quella presentata, se i presupposti legittimanti l'intervento possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni del progetto depositato.

5. Il superamento del termine di 20 giorni di cui al comma 1 non preclude in ogni caso, la potestà di controllo dell'amministrazione e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 15 del presente Regolamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni e le procedure di cui all'art. 21 della legge 241/1990.

ART. 9 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del procedimento o suo delegato, ricevuta la domanda, assegna l'istruttoria relativa alla pratica al tecnico istruttore.

2. Qualora ai fini dell'istruttoria si renda necessario la specifica verifica inerente la congruità del progetto rispetto alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al D.M. 11.03.1988, il tecnico istruttore può disporre un sopralluogo al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Il provvedimento finale è adottato dal Responsabile del Servizio entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi le interruzioni previste dal precedente art. 7.

5. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali.

ART. 10 - VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per le opere soggette a dichiarazione, il termine per l'inizio dei lavori non può, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della relativa denuncia, e quello di ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata non può essere superiore a tre anni dalla data anzidetta.

2. Per l'autorizzazione il termine di inizio lavori non può superare un anno dal rilascio del titolo, e quello di ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i cinque

anni dall'inizio dei lavori. Nella autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.

3. Le dichiarazioni e le autorizzazioni relative ad interventi edilizi e/o movimenti di terreno per i quali sia necessario anche il rilascio di atto abilitativo ai sensi delle norme urbanistiche o edilizie, hanno validità fino alla scadenza dell'atto, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.

4. La validità temporale dell'autorizzazione può essere prorogata per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione medesima a seguito della presentazione di istanza motivata almeno 60 giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi e alle condizioni dei luoghi.

5. Nel caso in cui le opere siano realizzate in base a concessione edilizia, deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 4, richiesta di proroga del titolo edilizio.

6. Ai fini del completamento delle opere per le quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo della stessa, contestualmente alla presentazione della DIA o della richiesta di concessione per il completamento delle opere edilizie.

7. Le istanze di proroga o rinnovo dovranno essere redatte utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione comunale, che viene allegato al presente regolamento "Allegato C" come parte integrante e sostanziale del medesimo.

8. Per le opere soggette a dichiarazione d'inizio lavori, la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

ART. 11 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Qualora si rendano necessarie varianti ai progetti approvati, ai lavori o alle modalità di esecuzione dei medesimi già autorizzati è necessario acquisire specifica autorizzazione o presentare apposita D.I.L. prima di porre in essere le varianti stesse, in base ai modelli "Allegato D" ed "Allegato E", che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Per le D.I.L. ed il rilascio delle autorizzazioni in variante valgono le stesse procedure di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

3. Le D.I.L. e le autorizzazioni in variante hanno validità fino alla scadenza del titolo originario.

ART.12 - PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI

1. Qualora, durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, il Responsabile del Servizio può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni.
2. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o eseguibili senza alcun titolo autorizzativo.

ART. 13 - RACCORDO CON ALTRI PROCEDIMENTI

1. Qualora l'esecuzione delle opere sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica o ad altro provvedimento abilitativo ai sensi della normativa urbanistica edilizia, le dichiarazioni e le richieste di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono presentate contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, alla DIA, o alla richiesta di altro atto abilitativo.
2. Nel caso in cui l'intervento sia soggetto a titolo abilitativo edilizio o ad autorizzazione paesaggistica, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, dovrà essere presentata al Comune ai sensi dell'art. 71 comma 5 del regolamento forestale, anche qualora la competenza al rilascio appartenga alla Provincia. In tal caso, il Comune provvederà ad acquisire ai sensi dell'art. 42 comma 6 della legge forestale, l'autorizzazione della Provincia prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio.
3. Il rilascio della concessione edilizia o l'efficacia della DIA è condizionato all'acquisizione dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o al decorso dei 20 giorni dalla presentazione della DIL, senza che vi sia stata interruzione dei termini
4. Il Responsabile del procedimento ai fini del Vincolo idrogeologico dovrà comunicare al responsabile del procedimento edilizio l'esito della domanda ai fini del vincolo stesso.
5. In assenza di uno dei presupposti legittimanti l'intervento da un punto di vista idrogeologico, anche la procedura edilizia dovrà essere conclusa con un provvedimento di diffida a non eseguire i lavori (DIA) o di diniego (concessione edilizia).

ART. 14 - SANATORIE

1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, nonché la violazione delle norme del presente regolamento, comporta l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge forestale regionale vigente.

2. Per la regolarizzazione di opere realizzate in assenza di autorizzazione o di D.I.L. o in difformità da tali titoli abilitativi l'esecutore, o chi ne ha titolo ai sensi della vigente normativa, deve presentare all'ufficio tecnico domanda di autorizzazione in sanatoria entro 90 giorni dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione in base al modello "Allegato F", che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere corredata di tutta la documentazione prevista per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento. Inoltre nella domanda il richiedente deve dare atto:

a) che le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori;

b) che le opere e le relative trasformazioni siano conformi alla legge forestale, al regolamento forestale ed agli strumenti di pianificazione territoriale

4. La domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe il termine del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi e sulla stessa il Responsabile del Servizio Tecnico si pronuncia entro il termine di 90 giorni secondo le procedure di cui al precedente art. 9.

5. Il rilascio della sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla legge forestale da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido.

ART. 15 – PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le opere realizzate in assenza e/ o in difformità dal titolo abilitativo o dalle prescrizioni in esso contenute, comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 39/00

2. L'organo accertatore notifica al trasgressore il sommario processo verbale con cui è contestata la violazione e lo trasmette al Responsabile del Servizio Tecnico. A far data dalla notifica suddetta è avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio .

3. Il Responsabile del Servizio Tecnico ordina l'immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da adottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori

4. Il Responsabile del procedimento procede ai sensi della L. 241/1990 alla comunicazione dell'avvio del procedimento assegnando all'interessato un termine per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Valutate le controdeduzioni presentate, il Responsabile del Servizio Tecnico qualora ritenga le stesse non accoglibili, con provvedimento motivato irroga le relative sanzioni ed ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Qualora per il ripristino dello stato dei luoghi sia accertata la necessità di eseguire opere o lavori necessari ad assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, il responsabile del Servizio Tecnico intima al trasgressore l'esecuzione di dette opere.

5. Nel caso in cui il trasgressore non dia esecuzione al provvedimento di intimazione nei termini prescritti, il Comune provvede alla progettazione, alla direzione ed alla esecuzione dei lavori in danno del trasgressore, richiedendo allo stesso il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.

7. Per i fini di cui al comma precedente il Comune, nei casi previsti dalla legge, può provvedere all'occupazione temporanea, anche di urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'Ente stesso.

ART. 16– ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Lo stesso si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua data di entrata in vigore ed alle pratiche precedenti che, a tale data, non siano state ancora definite.

ALLEGATO A

MODELLO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

ALLEGATO B

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

ALLEGATO C

MODELLO PER LA RICHIESTA DI PROROGA O RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO.

ALLEGATO D

MODELLO PER LA RICHIESTA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

ALLEGATO E

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELLA
DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

ALLEGATO F

MODELLO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA AI FINI DEL
VINCOLO IDROGEOLOGICO

ALL. G

MODELLO DI COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

ALL. H

MODELLO DI COMUNICAZIONE FINE LAVORI.